

SIMONE SISANI

## Il significato del termine *Italia* nella *tabula Heracleensis* e la data di costituzione a provincia della Gallia Cisalpina

A distanza di quasi tre secoli dal suo rinvenimento, la *tabula Heracleensis*<sup>1</sup> continua a sollevare tra gli studiosi non pochi interrogativi, in particolare per quanto attiene alla natura e alla datazione del documento, contenente come è noto una serie di norme legislative – relative alcune (ll. 1-82) alla città di Roma, altre (ll. 83-163) alla realtà municipale (*lato sensu*) – apparentemente slegate e genericamente inquadrabili entro un arco cronologico compreso tra il 90 e il 45 a.C. Ho già illustrato altrove<sup>2</sup> le ragioni che mi spingono, in contrasto con la visione dominante, ad abbracciare l'ipotesi di una cronologia “alta” (cioè, precesariana) delle fonti normative cui attinge il documento, la cui sezione finale è tratta a mio avviso da una *lex municipalis* di età cinnana, votata tra l'86 e l'85 a.C. e volta ad uniformare determinati aspetti degli assetti amministrativi locali, nel contesto della generalizzata estensione della cittadinanza romana in ambito italico a seguito della guerra sociale. L'ipotesi, di cui risulterebbe qui troppo lungo ripetere le argomentazioni, ha numerose ricadute sul piano dei rapporti istituzionali tra realtà municipali e centro del potere; in questa sede, limiterò la mia analisi ad una questione apparentemente di dettaglio che non ha finora ricevuto la dovuta attenzione: l'uso del termine *Italia* nel dettato giuridico del documento, cui si riconnette il problema dibattutissimo della data di costituzione a provincia ordinaria della Gallia Cisalpina.

All'interno delle clausole di attinenza municipale della *tabula Heracleensis*, il termine *Italia* ricorre in due occasioni: nella sezione relativa alle cause di indegnità per l'accesso all'*ordo decurionum* di *municipia, coloniae, praefectu-*

<sup>1</sup> CIL I<sup>2</sup> 593 = RS, nr. 24, 355-391.

<sup>2</sup> Sisani 2016, 29-47.

*rae, fora, conciliabula* (ll. 108-125), da cui è escluso colui il quale *iudicio publico Romae condemnatus est erit quocirca eum in Italia esse non liceat* (ll. 117-118), e nella sezione relativa alle norme regolanti il *census* locale (ll. 142-158), che concernono *quae municipia coloniae praefecturae civium Romanorum in Italia sunt erunt* (l. 142).

Per quanto riguarda la prima occorrenza, non risultano immediatamente chiare le ragioni della norma: non si vede infatti quale necessità vi fosse di specificare la preclusione del decurionato in ambito locale per soggetti che risultavano già banditi dall'Italia. È pur vero che alcune testimonianze parrebbero presupporre la permanenza su suolo italico di *exules*, ai quali era senza dubbio preclusa l'iscrizione al corpo civico di qualsivoglia comunità locale ma la cui presenza in Italia risultava, fino almeno agli anni Settanta del I sec. a.C., ancora tollerata<sup>3</sup>, il che non toglie che la norma si intende certamente meglio se pensata piuttosto in relazione alle comunità di diritto romano esistenti in ambito provinciale: in primo luogo quelle della Gallia Cisalpina, che avrebbero legittimamente potuto accogliere quanti fossero stati condannati a Roma per delitti capitali<sup>4</sup>, ma alle quali per legge è fatto ora espressamente divieto di cooptare tali soggetti nel proprio *ordo decurionum*.

Indicazioni più esplicite in questo senso emergono dalla seconda occorrenza. Le ll. 142-158 del documento illustrano una delle principali innovazioni introdotte dalla normativa in relazione alla realtà municipale: l'istituzione di un collegamento temporale tra censimenti locali e censimento centrale<sup>5</sup>, con cui veniva meno l'obbligo, per il *sui iuris* ascritto ad un *municipium*, ad una *colonia* o

<sup>3</sup> Si veda, in relazione ai casi di Albio Oppianico e Pompeo Rufo, Kelly 2006, 100-107.

<sup>4</sup> Si veda ad esempio il caso di T. Munazio Planco Bursa, stabilitosi a *Ravenna* dopo la sua condanna nel 51 a.C. (Cic. *Ad Fam.* VIII, 1, 4): cfr. Kelly 2006, nr. 49, 200. È pur vero che il centro – colonia latina fittizia dall'89 a.C. (cfr. Tibiletti 1978 e Luraschi 1979, 150-152) – era all'epoca ancora una *civitas foederata*, e tuttavia il dettato della *tabula Heracleensis* non lascia dubbi, a mio avviso, sul fatto che in ambito provinciale le norme regolanti l'*exilium* prescindessero ormai dalla natura giuridica delle singole comunità locali. Una traccia di questi sviluppi può essere colta in una notazione di Cicerone (*De Dom.* 78: *Qui cives Romani in colonias Latinas proficiscebantur, fieri non poterant Latini, nisi erant auctores facti nomenque dederant. Qui erant rerum capitalium condemnati, non prius hanc civitatem amittebant quam erant in eam recepti, quo vertendi, hoc est mutandi soli causa venerant; id autem ut esset faciundum, non ademptione civitatis, sed tecti et aquae et ignis interdictione faciebant*), dove la rinuncia alla cittadinanza romana da parte degli *exules* trapiantati in una nuova comunità è considerata – il riferimento alla colonizzazione di diritto latino e la flessione delle forme verbali sono elementi in questo senso indicativi – un ricorso del passato.

<sup>5</sup> Cfr. Lo Cascio 2001, 591-595, pur nell'ipotesi che l'innovazione risalga ad età cesariana.

ad una *praefectura*, della *professio* presso i censori a Roma e che poteva convenientemente risolvere i problemi di gestione sollevati da una pratica coinvolgente un numero ormai troppo elevato di cittadini, d'ora in avanti registrati – tolto ovviamente il caso dei *cives Romani domo Roma*, nonché di quanti avessero più di un *domicilium*<sup>6</sup> – direttamente (e unicamente) nelle rispettive comunità di origine. La specificazione *in Italia* – mai adottata altrove nel documento per definire la collocazione geografica delle realtà municipali (*municipia, coloniae, praefecturae, fora, conciliabula*) interessate dalla normativa<sup>7</sup> – ha qui evidentemente valore marcato: al contrario delle altre norme di interesse municipale, pensate per la totalità delle comunità di diritto romano esistenti sia in ambito italico che provinciale, la nuova procedura concernente il *census* ha vigore solo in Italia, da intendere come entità istituzionale opposta alle realtà provinciali, e segnatamente alla Gallia Cisalpina<sup>8</sup>.

La circostanza non stupisce: *coloniae* e *municipia civium Romanorum* – questi ultimi istituti da precedenti colonie latine in virtù della *lex Iulia* del 90 a.C.<sup>9</sup> – erano infatti presenti (ed in numero significativo) anche in area cisalpina, e una legge-quadro rivolta all'intera realtà municipale, come quella che ho postulato alla base della sezione finale del documento, avrà ben dovuto tenerne conto. Per contro, è virtualmente certo che una qualche forma di decentralizzazione del *census* fosse già stata precedentemente introdotta almeno per le colonie romane dedotte in ambito provinciale, a partire dalla fondazione nel 123 a.C. di *Carthago Iunonia*<sup>10</sup>, come può dedursi dalla testimonianza di Velleio<sup>11</sup>: in questo specifico ambito, la pratica risultava ormai consolidata, ed in questo sen-

<sup>6</sup> A costoro, qualora lo volessero, era data facoltà di farsi censire a Roma: cfr. Thomas 1996, 117-127.

<sup>7</sup> Si confronti in particolare l'*incipit* della sezione relativa al *census* locale (ll. 142-156: *Quae municipia coloniae praefecturae civium Romanorum in Italia sunt erunt (...)*) con il parallelo formulario adottato in apertura delle sezioni concernenti le magistrature (ll. 83-107: *Queiquomque in municipiis colon<i>eis praefectureis foreis conciliabuleis civium Romanorum Ilvir(ei) Illvir(ei) erunt (...)*) e il senato (ll. 108-141: *Quae municipia colonia<e> praefectura<e> civium Romanorum sunt erunt (...)*).

<sup>8</sup> In questo senso RS, 389.

<sup>9</sup> Aul. Gell. IV, 4, 3: (...) *civitas universo Latio lege Iulia data est*. Cfr. Luraschi 1978, 331-332, e Laffi 2001a, 152-153.

<sup>10</sup> Su questa deduzione si veda ora Sisani 2015, 220-229: la colonia, contrariamente a quanto spesso si afferma, venne effettivamente fondata e dovette permanere giuridicamente tale fino alla nuova deduzione (post-)cesariana.

<sup>11</sup> Vell. II, 7, 7: *In legibus Gracchi inter perniciosissima numerarim, quod extra Italiam colonias posuit. Id maiores (...) diligenter vitaverant et cives Romanos ad censendum ex provinciis in Italiam revocaverant*. Cfr. Brunt 1987, 40.

so si intende perché le norme contenute nel documento – frutto tra l'altro di una selezione operata in funzione di un *municipium* italico come *Heraclea* – non diano conto di modifiche in materia.

La *tabula Heracleensis* sembrerebbe dunque presupporre l'avvenuta costituzione a provincia ordinaria della Gallia Cisalpina, un atto quasi unanimemente attribuito dalla critica moderna all'iniziativa di Silla<sup>12</sup>: circostanza la quale, come è chiaro, risulterebbe in contrasto con la già richiamata ipotesi che il documento abbia mutuato le norme di interesse municipale da una supposta *lex Cornelia (Cinnae)* dell'86/85 a.C. In realtà, la corrente datazione all'81 a.C. del provvedimento è stata in anni non lontani opportunamente contestata da Filippo Cassola, che con ottimi argomenti ha proposto di rialzarne la cronologia agli anni compresi tra il 142 e il 96 a.C.<sup>13</sup>: il termine cronologico *post quem* è ricavabile dal più recente episodio noto in cui l'area cisalpina risulta ancora inclusa nella *provincia Italia* (intesa come sfera di competenza di un magistrato)<sup>14</sup>, quello *ante quem* dal primo caso in cui tale area parrebbe sottoposta ad un governatore<sup>15</sup>. A fronte delle argomentazioni dell'illustre studioso, che condivido in pieno, mi preme offrire nuove suggestioni a sostegno della sua ipotesi, in grado forse di restringere ulteriormente la forchetta cronologica già da lui proposta.

Partirò dalla ben nota testimonianza straboniana sul confine adriatico dell'Italia, inizialmente fissato al corso del fiume Esino, poi spostato al Rubicone e quindi all'Arsia<sup>16</sup>:

Strab. V, 1, 11<sup>17</sup>: Ὅριον δὲ τῆς χώρας ταύτης, ἦν ἐντὸς Κελτικῆν καλοῦμεν, πρὸς τὴν λουπὴν Ἰταλίαν τὸ τε Ἀπέννινον ὄρος τὸ ὑπὲρ τῆς Τυρρηνίας

<sup>12</sup> La tesi risale al Mommsen: si vedano in particolare Luraschi 1979, 179-189, e Laffi 2001b. Cfr. da ultimi Polverini 2010 e Cairo 2012, 40-43.

<sup>13</sup> Cassola 1991, 30-44. L'ipotesi del Cassola non ha purtroppo suscitato la dovuta attenzione: duole ad esempio rilevare che nel più recente contributo espressamente dedicato al tema (Polverini 2010) essa non risulti neppure menzionata.

<sup>14</sup> La campagna di Ap. Claudio Pulcro contro i Salassi del 143 a.C. (Cass. Dio XXII, frg. 74, 1 B.): cfr. Cassola 1991, 35.

<sup>15</sup> Nel 95 a.C., quando la Cisalpina fu assegnata – apparentemente come provincia ordinaria – al console L. Licinio Crasso (Cic. *De Inv.* II, 111; Val. Max. III, 7, 6): cfr. Cassola 1991, 39-40.

<sup>16</sup> Lo spostamento, tra il 18 e il 12 a.C., del confine d'Italia al fiume Arsia (Degrassi 1954, 54-83), pur non esplicitamente ricordato dal geografo, è da lui comunque presupposto: cfr. Strab. V, 1, 1; 1, 9.

<sup>17</sup> «Il confine tra questa regione, che chiamiamo Gallia Cisalpina, e il resto dell'Italia era segnato da quella parte dell'Appennino che è al di sopra dell'Etruria e dal fiume Esino, e in epoca successiva dal Rubicone, che sfociano entrambi nell'Adriatico».

### *Il significato del termine Italia*

ἀπεδέδεικτο καὶ ὁ Αἴσις ποταμὸς, ὕστερον δὲ ὁ Ῥουβίκων, εἰς τὸν Ἀδρίαν ἐκδιδόντες ἀμφοτέρω.

Strab. V, 2, 10<sup>18</sup>: Περὶ γὰρ τούτους τοὺς τόπους ἐστὶ τὰ ὅρια τῆς Ἰταλίας τῆς πρότερον καὶ τῆς Κελτικῆς κατὰ τὸ πρὸς τῇ θαλάττῃ ταύτῃ μέρος, καίπερ μετατιθέντων πολλάκις τῶν ἡγεμόνων. Πρότερον μὲν γε τὸν Αἴσιν ἐποιοῦντο ὄριον, πάλιν δὲ τὸν Ῥουβίκωνα ποταμὸν. Ἔστι δ' ὁ μὲν Αἴσις μεταξὺ Ἀγκῶνος καὶ Σήνας, ὁ δὲ Ῥουβίκων μεταξὺ Ἀριμίνου καὶ Ῥαουέννης, ἄμφω δ' ἐκπίπτουσιν εἰς τὸν Ἀδρίαν. Νυνὶ δὲ συμπάσης τῆς μέχρι Ἄλπεων ἀποδειχθείσης Ἰταλίας, τούτους μὲν τοὺς ὄρους ἔαν δεῖ.

Quanti datano la costituzione della provincia all'81 a.C. sono costretti a considerarne come confine originario il Rubicone<sup>19</sup>, certamente già tale al più tardi nel 49 a.C.<sup>20</sup>; la linea dell'Esino coinciderebbe dunque non con un confine politico – quello tra l'Italia e la provincia della Gallia Cisalpina, in questa prospettiva non ancora costituita – ma con il limite settentrionale, di natura giuridico-sacrale, della *terra Italia*<sup>21</sup>. Questa lettura a mio avviso non solo contrasta con la prospettiva di Strabone, che chiaramente pone sullo stesso piano il confine dell'Esino e quello del Rubicone, ma appare inconciliabile con gli stessi limiti geografici postulabili per il concetto augurale di *terra Italia*.

Il concetto, come è noto, dovette formarsi nel corso dell'ultima fase della conquista militare della penisola, ed appare già codificato negli anni finali del III sec. a.C.<sup>22</sup> A partire da questo momento, l'idea di un territorio ormai unificato dall'espansione romana dovette fondersi con la prospettiva di marca augurale,

<sup>18</sup> «Presso queste località [scil. le città umbre collocate lungo la costa adriatica] corrono i confini sul versante marittimo tra quella che un tempo era l'Italia e la Gallia, confini spesso modificati dai governanti. In un primo tempo fissarono il confine al fiume Esino, poi al Rubicone. L'Esino si trova tra Ancona e Sena, il Rubicone tra Ariminum e Ravenna, ed entrambi sboccano nell'Adriatico. Ma poiché oggi si indica col nome di Italia l'intero territorio fino alle Alpi, non occorre più occuparsi di questi confini».

<sup>19</sup> Così già il Mommsen (*ad CIL* I<sup>1</sup>, p. 118; cfr. *CIL* I<sup>2</sup>, p. 481); cfr. anche Luraschi 1979, 189. Sul confine del Rubicone si veda ora Berti 1987.

<sup>20</sup> Suet. *Caes.* 31, 2.

<sup>21</sup> Cfr. Luraschi 1978, 344-346.

<sup>22</sup> Si veda in particolare Catalano 1978, 525-547; cfr. anche Mazzarino 1965/66, II, 212-232. Si può collegare alla nascita stessa di questo concetto la collocazione di una rappresentazione pittorica dell'Italia all'interno del tempio della dea *Tellus* (Varr. *R.R.* I, 2, 1; cfr. *LTUR*, V, 24-25), votato nel 268 a.C. durante la campagna contro i Piceni, che chiude di fatto – insieme alle successive operazioni contro i Sallentini, i Messapi e i Sarsinati (267-266 a.C.) – la conquista militare della penisola.

che portò ad identificare tale unità politica con il settore propriamente peninsulare dell'Italia, limitato su tre lati dal mare<sup>23</sup>. Dalle testimonianze letterarie, è altresì chiaro che a partire al più tardi dai decenni iniziali del II sec. a.C. il limite settentrionale della *terra Italia* coincide ormai con la catena alpina<sup>24</sup>: una prospettiva che è già di Catone<sup>25</sup> e di Polibio<sup>26</sup>, e che appare riflessa dalla stessa frequente inclusione della Cisalpina, tra il 201 e il 143 a.C., nella *provincia Italia*<sup>27</sup>.

Si è obiettato che l'Italia estesa dalle Alpi allo stretto sarebbe in realtà solo un concetto geografico-strategico<sup>28</sup>, da non confondere né con il concetto giuridico-sacrale di *terra Italia* (fino all'Esino), né con quello politico-istituzionale dell'Italia (fino al Rubicone) quale realtà amministrativa distinta dalle province. L'obiezione non regge, o quanto meno non è argomento a sostegno dell'ipotesi che ancora per tutto il II sec. a.C. il confine settentrionale della *terra Italia* fosse rimasto fissato al corso del fiume Esino. A questa obiezione si può infatti opporre quanto implicato da almeno due testimonianze: una offerta da Livio, l'altra dalla *lex agraria* del 111 a.C.

Per gli anni compresi tra il 177 e il 170 a.C. Livio ricorda la reiterata presenza nella Cisalpina di M. Emilio Lepido<sup>29</sup>, già nominato pontefice massimo nel 180 a.C.<sup>30</sup> Ora, come sappiamo, esisteva una norma di diritto sacrale che impediva al pontefice massimo di lasciare la *terra Italia*, in vigore almeno dal 205 a.C.<sup>31</sup>: ciò implica che tutti i territori cisalpini dove Emilio Lepido poté svolgere i propri compiti istituzionali facevano parte, almeno dal 177 a.C., della *terra Italia*<sup>32</sup>.

<sup>23</sup> Catalano 1978, 535-536.

<sup>24</sup> Si veda da ultimo Polverini 2010, 115-117.

<sup>25</sup> Cato *apud* Ser. Dan. *Ad Aen.* X, 13 (= frg. 85 P.); *apud* Varr. *R.R.* II, 4, 11 (= frg. 39 P.).

<sup>26</sup> Polyb. II, 14, 6-9; III, 54, 2.

<sup>27</sup> Cassola 1991, 34-35.

<sup>28</sup> Letta 1984, 417-418. Sul concetto di *Italia* si veda ora Massa 1996.

<sup>29</sup> Nel 177 a.C. come triumviro per la deduzione della colonia di *Luna* (Liv. XLI, 13, 4-5); nel 175 a.C. come console per le operazioni militari contro i Liguri (Liv. XLI, 19, 1-2); nel 174 a.C. per reprimere una rivolta dei *Patavini* (Liv. XLI, 27, 3-4); nel 173 a.C. come decemviro per le assegnazioni viritane nei territori ligustino e gallico (Liv. XLII, 4, 4); nel 170 a.C. come legato per riaccomagnare oltralpe una delegazione gallica (Liv. XLIII, 5).

<sup>30</sup> *MRR*, I, 390.

<sup>31</sup> Liv. XXVIII, 38, 12; 44, 11; Cass. Dio XVII, frg. 57, 52 B. Cfr. Catalano 1978, 528-529.

<sup>32</sup> L'impossibilità per il pontefice massimo di lasciare l'Italia ha evidentemente il carattere di una norma di diritto sacrale, come tale necessariamente da collegare al concetto augu-

### *Il significato del termine Italia*

Ancora più esplicita risulta la testimonianza della *lex agraria* del 111 a.C.<sup>33</sup>, dove la definizione *terra Italia* è utilizzata sia per identificare l'insieme delle comunità federate e di diritto latino tenute a fornire contingenti militari in base alla *formula togatorum*<sup>34</sup>, sia per determinare la collocazione geografica dell'*ager publicus* esistente nel 133 a.C., soggetto alle previsioni delle *leges agrariae* dei Gracchi<sup>35</sup>.

Per quanto concerne il primo uso, è evidentemente impensabile che sullo scorcio del II sec. a.C. le *civitates foederatae* della Cisalpina e soprattutto le colonie latine ivi dedotte tra il 268 e il 181 a.C. fossero escluse dalla *formula togatorum*<sup>36</sup>. Il dettato stesso del documento impedisce dunque di limitare

rale di (*terra*) *Italia*, e non a quello – tutto moderno – di “sfera dell’influenza politica romana”. In questo senso, mi sembra speciosa la distinzione operata in relazione a questi episodi da Massa 1996, 20-23, tra una *terra Italia* ancora limitata (sacralmente) dagli Appennini ed una *Italia* ormai estesa (giuridicamente) fino alle Alpi, che porta ad intendere la presenza di Emilio Lepido in Cisalpina in termini di deroga o di cosciente forzatura delle limitazioni imposte dal suo pontificato. È importante notare, a riguardo, che in Livio non è registrato il ben che minimo impedimento formale all’attività del personaggio, come accade invece nel caso della campagna asiatica del 131 a.C. del console e pontefice massimo P. Licinio Crasso (Liv. *per.* LIX, 3-4: *Aristonicus, Eumenis regis filius, Asiam occupavit, cum testamento Attali regis legata populo R(omano) libera esse deberet. Adversus eum P. Licinius Crassus co(n)s(ul), cum idem pontifex max(imus) <esse>. quod numquam antea factum erat, extra Italiam profectus proelio victus et occisus est*); di segno analogo sono anche le osservazioni di Plutarco (*Tib. Gracch.* 21) in relazione al soggiorno asiatico del pontefice massimo P. Cornelio Scipione Nasica, morto a Pergamo nel 132 a.C.

<sup>33</sup> CIL I<sup>2</sup> 585 = RS, nr. 2, 113-180. Su questo documento si veda ora Sisani 2015.

<sup>34</sup> Indicate collettivamente (ll. 21 e 50) come *socci nominisve Latini quibus ex formula togatorum milites in terra Italia imperare solent*: cfr. Ilari 1974, 1-23. La formula utilizzata dal documento consente tra l’altro di escludere che *terra Italia* possa essere sinonimo di *ager Romanus*, secondo quanto prospettato – ma in relazione alla sola definizione ellittica *Italia* – da Galsterer 1976, 37-41.

<sup>35</sup> Cfr. Sisani 2015, 77-101. Noto per puro scrupolo che alle ll. 15 e 29 del documento ricorre il solo termine *Italia*, ma data l’identità di formulario con le altre occorrenze (ll. 1, 4, 5, 7, 11, 13, 28, 33, 49) occorrerà in entrambi i casi postulare un errore di incisione per <terra> *Italia*.

<sup>36</sup> Come incredibilmente postulato da Bispham 2007, 53-73 (in part. 61-62 e n. 40), che evidentemente ignora – oltre al buon senso – la testimonianza offerta per il 209 a.C. da Liv. XXVII, 10, 2-3: *Permissum ab senatu iis cum esset, agerent facerentque ut e re publica duce-rent, pertemptatis prius aliarum coloniarum animis citaverunt legatos quaesiveruntque ab iis ecquid milites ex formula paratos haberent. Pro duodeviginti coloniis [tra queste, anche Ariminum, Placentia e Cremona: cfr. XXVII, 10, 7-8] M. Sextilius Fregellanus respondit et milites paratos ex formula esse, et si pluribus opus esset plures daturos, et quidquid aliud imperaret velletque populus Romanus enixe facturos.*

l'estensione della *terra Italia* al solo territorio a sud del fiume Esino.

Relativamente all'*ager publicus populi Romani qui in terra Italia* P. Mucio L. Calpurnio coss. fuit, il limite settentrionale accertato per l'attività della commissione agraria graccana è il territorio fanestre, da cui proviene il ben noto cippo iscritto relativo alla *restitutio* dei *termini* del 132-131 a.C. ad opera di M. Terenzio Varrone Lucullo<sup>37</sup>: ne discende la necessità di considerare *in terra Italia* anche l'*ager Gallicus* a nord del fiume Esino<sup>38</sup>. La circostanza, per inciso, permette di intendere meglio la stessa definizione catoniana di questo ampio territorio come *ager Gallicus Romanus*<sup>39</sup>, che appare a questo punto pienamente legittima e nulla affatto in contrasto con un'altra norma di diritto sacrale legata al concetto di *terra Italia*: l'impossibilità di dichiarare *Romanus* un *ager* extra-italico<sup>40</sup>.

Alla luce di queste testimonianze, si può perfino dubitare che l'Esino abbia mai costituito il limite settentrionale della *terra Italia*: non si vede infatti in quale epoca collocare la sua istituzione<sup>41</sup>, soprattutto perché Strabone sembrerebbe prospettare un superamento relativamente recente di questo confine, che almeno una sua fonte considera ancora come la vera e propria linea di demarcazione tra la Gallia Cisalpina e l'Italia:

Strab. V, 1, 3<sup>42</sup>: Ὑπόκειται δ' εὐθὺς πεδίον ἀξιόλογον, πᾶρισόν πως ἔχον τὸ

<sup>37</sup> CIL I<sup>2</sup> 719; cfr. da ultimo Paci 2008.

<sup>38</sup> Così anche RS, 157.

<sup>39</sup> Cato *apud* Varr. R.R. I, 2, 7 (= frg. 43 P.).

<sup>40</sup> Liv. XXVII, 5, 15. Cfr. Catalano 1978, 529-532.

<sup>41</sup> Occorrerebbe infatti risalire fino al 299 a.C., al momento della stipula del *foedus* con i Piceni. Il confine dovette in ogni caso essere annullato nel 284 a.C., con la conquista dell'*ager Gallicus*, o al più tardi nel 232 a.C., quando venne promulgata la *lex Flaminia de agro Gallico et Piceno viriim dividundo* (su questi episodi rimando ora a Sisani 2007, 39-56, 132-135). Alla luce di quanto ho detto, appaiono immotivati i dubbi espressi da Paci 2010, 20, sulla possibilità che già all'indomani della conquista del 284 a.C. abbiano potuto avere luogo le prime assegnazioni viritane nell'*ager Gallicus*, dubbi fondati proprio sulla (presunta) collocazione extra-italica di questo territorio.

<sup>42</sup> «Subito sotto [le Alpi] si estende per 2100 stadi una pianura considerevole, quasi uguale in lunghezza come in larghezza; la sua parte meridionale è limitata dalla costa dei Veneti e dai monti Appennini che giungono fin verso Ariminum e Ancona. Questa catena infatti comincia dalla Liguria e penetra in Etruria, lasciando spazio solo ad uno stretto litorale; quindi inoltrandosi poco a poco verso l'interno, dopo aver raggiunto il territorio pisano piega verso est e verso l'Adriatico fino alle regioni intorno ad Ariminum e ad Ancona, dove essa raggiunge ad angolo retto la costa dei Veneti. La Gallia Cisalpina è dunque racchiusa da questi confini».



### *Il significato del termine Italia*

πλάτος καὶ τὸ μῆκος, σταδίων ἑκατὸν καὶ δισχλίων· τὸ δὲ μεσημβρινὸν αὐτοῦ πλευρὸν κλείεται τῇ τε τῶν Ἑνετῶν παραλία καὶ τοῖς Ἀπεννίνοις ὄρεσι τοῖς περὶ Ἀρίμινον καὶ Ἀγκῶνα καθήκουσι. Ταῦτα γὰρ ἀρξάμενα ἀπὸ τῆς Λιγυστικῆς εἰς τὴν Τυρρηνίαν ἐμβάλλει, στενὴν παραλίαν ἀπολείποντα· εἴτ' ἀναχωροῦντα εἰς τὴν μεσόγαιαν κατ' ὀλίγον, ἐπειδὴν γένηται κατὰ τὴν Πισᾶτιν, ἐπιστρέφει πρὸς ἑω καὶ πρὸς τὸν Ἀδρίαν ἕως τῶν περὶ Ἀρίμινον καὶ Ἀγκῶνα τόπων, συνάπτοντα ἐπ' εὐθείας τῇ τῶν Ἑνετῶν παραλίᾳ. Ἡ μὲν οὖν ἐντὸς Ἄλπεων Κελτικῇ τοῦτοις κλείεται τοῖς ὄροις.

Strab. V, 4, 1-2<sup>43</sup>: Ἀρκτέον δὲ πάλιν ἀπὸ τῶν Κελτικῶν ὄρων. Ἔστι δ' ἡ Πικεντίνη μετὰ τὰς τῶν Ὀμβρικῶν πόλεις τὰς μεταξὺ Ἀριμίνου καὶ Ἀγκῶνος.

È palese, da questi passi, che la fonte utilizzata in questo caso da Strabone pone ancora all'Esino il confine meridionale della Gallia, che non può evidentemente essere intesa in senso etnico-geografico, perché essa comprende anche "le città degli Umbri situate tra *Ariminum* e *Ancona*". Tale fonte va quasi certamente identificata in Artemidoro<sup>44</sup>, l'unico autore tra quelli consultati dal geografo ad utilizzare l'Esino come caposaldo per calcolare le distanze lungo la costa adriatica:

Strab. VI, 3, 10<sup>45</sup>: Φησὶ δ' ὁ χωρογράφος τὰ ἀπὸ τοῦ Βρεντεσίου μέχρι Γαργάνου μιλίων ἑκατὸν ἐξήκοντα πέντε, πλεονάζει δὲ αὐτὰ ὁ Ἀρτεμίδωρος· ἐντεῦθεν δ' εἰς Ἀγκῶνα διακόσια πενήκοντα τέσσαρα μιλία φησιν ἐκεῖνος, ὁ δ' Ἀρτεμίδωρος εἰς Αἴσιν πλησίον <ὄν>τα τοῦ Ἀγκῶνος σταδίου εἴρηκε χιλίους διακοσίους πενήκοντα, πολὺ ἐνδεέστερον ἐκείνου· Πολύβιος δ' ἀπὸ τῆς Ἰαπυγίας μεμύλασθαί φησι καὶ εἶναι μίλια πεντακόσια ἐξήκοντα δύο εἰς Σήναν πόλιν, ἐντεῦθεν δ' εἰς Ἀκυληίαν ἑκατὸν ἐβδομήκοντα ὀκτώ.

Non resta a mio avviso che tornare alla lettura tutto sommato più semplice dei citati passi straboniani, dai quali si deve concludere che l'Esino costituì l'originario confine meridionale, sul versante adriatico, della neo-istituita pro-

<sup>43</sup> «Devo dunque nuovamente iniziare dai confini della Gallia. Dopo le città degli Umbri situate tra Ariminum e Ancona, c'è il Piceno».

<sup>44</sup> Cfr. Lasserre 1967, 14-18 e 41 n. 1.

<sup>45</sup> «Il Corografo calcola 165 miglia da Brundisium al Gargano, mentre per Artemidoro sarebbero di più; da qui ad Ancona calcola 254 miglia, mentre Artemidoro calcola 1250 stadi fino al corso dell'Esino, presso Ancona, il che è molto meno; Polibio a sua volta afferma che a partire dalla Iapigia il tragitto è segnato da miliari e che ci sono 562 miglia fino alla città di Sena e 178 miglia da qui ad Aquileia».

vincia della Gallia Cisalpina<sup>46</sup>.

Chi volesse continuare ad attribuire l'istituzione della provincia a Silla dovrebbe allora spiegare in quale momento e per quali ragioni il confine provinciale sia stato poi spostato, entro il 50 a.C., al Rubicone<sup>47</sup>. Di ragioni, francamente, non se ne vedono: si può invece determinare con relativa esattezza il contesto storico e ideologico che poté spingere Silla a ridurre, a vantaggio dell'Italia, il territorio di una provincia già precedentemente costituita. Occorrerà porre la dovuta attenzione ad un episodio notissimo: quello relativo al primo ampliamento, dai tempi della monarchia, del *pomerium* di Roma<sup>48</sup>, attribuito concordemente dalle fonti allo stesso dittatore<sup>49</sup>.

La carica ideologica di quest'atto è in sé sufficiente a spiegare le motivazioni per rivitalizzare – ma dovremmo piuttosto dire per reinventare – una pratica vecchia di quasi cinque secoli. Più interessanti, ai nostri fini, sono le giustificazioni formali addotte per legittimare l'operato di Silla: a detta di Seneca, lo *ius proferendi pomerii* era in origine concesso solo *Italico agro acquisito*. La motivazione, come è stato visto<sup>50</sup>, ha buone probabilità di essere stata confezionata *ad hoc* proprio in età sillana, appunto per offrire un sostegno “giuridico” ad un atto fortemente voluto dal dittatore ma per il quale mancavano precedenti storici. Si cercherà invano nell'attività militare di Silla l'occasione che poté condurlo ad acquisire *ager Italicus*<sup>51</sup>: tale acquisizione dovette essere in realtà artificiosamente ottenuta proprio tramite lo spostamento dall'Esino al Rubicone del confine tra l'Italia e la provincia della Gallia Cisalpina<sup>52</sup>. Ma perché di acquisizione –

<sup>46</sup> In questo senso già Detlefsen 1886, 498-504, e Hardy 1924, 46-49, dove tuttavia si fa risalire l'istituzione della provincia al 90-89 a.C.

<sup>47</sup> Come ad esempio postulato da Luzzatto 1985, 138, che indicativamente non offre alcuna motivazione per tale ridefinizione territoriale, genericamente datata ad epoca anteriore al 59 a.C.

<sup>48</sup> Sul concetto di *pomerium* rimando ora a Sisani 2014.

<sup>49</sup> Sen. *Brev. Vit.* 13, 8; Tac. *Ann.* XII, 23; Aul. Gell. XIII, 14, 4; Cass. Dio XLIII, 50, 1.

<sup>50</sup> Sordi 1987; Giardina 1997.

<sup>51</sup> L'ipotesi di Sordi 1987, 208-209, secondo cui tale “acquisizione” sarebbe da identificare con «l'integrazione dell'Italia e l'allargamento dello stato romano all'Italia» a seguito della guerra sociale, appare francamente inconsistente.

<sup>52</sup> Così, giustamente, Detlefsen 1886, 503, e Hardy 1924, 49. Un puntualissimo *terminus post quem* per lo spostamento del confine provinciale è forse offerto dalla già menzionata presenza nell'agro fanestre – dunque a sud del Rubicone – del propretore M. Terenzio Varrone Lucullo (*CIL* I<sup>2</sup> 719), verosimilmente tra l'82 e l'81 a.C. (cfr. Cassola 1991, 43, e Paci 2008, 307). È pur vero che la testimonianza non è dirimente, e tuttavia resta pur sempre percorribile l'idea di identificare nel personaggio il governatore della provincia della Gallia Cisalpina per l'anno 81 a.C. (così secondo il Cassola), la cui attività di riaccatastamento dell'*ager publicus*

### *Il significato del termine Italia*

come è chiaro a vantaggio dell'*ager Italicus* – sia potuto trattarsi, la provincia doveva risultare costituita già da prima dell'età sillana.

Si trattò come è chiaro di un *escamotage*<sup>53</sup>, reso per altro assai semplice – e finanche opportuno – dal contesto istituzionale che si era creato tra il 90 e l'89 a.C. La fascia di territorio adriatico annessa da Silla all'Italia era infatti ormai composta esclusivamente da comunità di cittadini romani: quelle nate nell'*ager Gallicus* dagli interventi di colonizzazione promossi nel corso del III sec. a.C., alle quali in virtù della *lex Iulia* si era da poco aggiunta anche la vecchia colonia latina di *Ariminum*, ora *municipium*. L'annessione all'Italia di questo territorio dovette in ultima analisi apparire quasi come un atto dovuto, che finiva per istituzionalizzare un confine come quello del Rubicone esistente di fatto – come confine tra il *municipium civium Romanorum* di *Ariminum* e le *civitates foederatae* (dall'89 a.C. colonie latine fittizie) di *Ravenna*<sup>54</sup> e di *Caesena* – già dal 90 a.C.<sup>55</sup>

Mi sembra che da queste considerazioni esca pienamente confermata la cronologia pre-sillana della provincia della Gallia Cisalpina, già costituita intorno al 100 a.C. se la menzione del confine dell'Esino in Strabone deriva – come pare probabile – dall'opera geografica di Artemidoro. Resta invece incerta la data esatta della sua costituzione, il cui *terminus post quem* credo in ogni caso debba essere ulteriormente abbassato dal 143 al 111 a.C. Questo abbassamento è suggerito dalla già richiamata testimonianza offerta dalla *lex agraria* epigrafica, che come la *lex repetundarum* del 123/122 a.C.<sup>56</sup> (l. 31) continua ad utilizzare come riferimento geografico l'espressione *terra Italia*<sup>57</sup>.

Nella *lex agraria*, l'espressione si pone in implicita opposizione all'uso che

potrebbe tra l'altro avere una relazione diretta con il programma coloniaro sillano: giusta questa ipotesi, la ridefinizione del confine adriatico della provincia ed il conseguente ampliamento del *pomerium* ad opera di Silla andrebbero datati al più presto nel corso dello stesso 81 a.C., se non nell'anno successivo.

<sup>53</sup> Cfr. in questo senso Badian 1968, 34.

<sup>54</sup> Il centro è esplicitamente qualificato come *foederatus* ancora nel 56 a.C. (Cic. *Pro Balb.* 50): cfr. Tibiletti 1978 e Luraschi 1979, 150-152.

<sup>55</sup> Questa considerazione, tra l'altro, rende altamente improbabile che la provincia sia stata costituita – come postulato ad esempio da Hardy: cfr. Cassola 1991, 39 – durante gli anni della guerra sociale: un contesto storico che non può offrire alcuna giustificazione sensata alla scelta di un confine come quello dell'Esino.

<sup>56</sup> *CIL* I<sup>2</sup> 583 = *RS*, nr. 1, 65-112.

<sup>57</sup> Si aggiunga a questi due testi legislativi anche la parafrasi del *senatus consultum de Bacchanalibus* (186 a.C.) offerta da Liv. XXXIX, 17, 2: (...) *si quis eorum, qui tum extra terram Italiam essent, nominaretur, ei laxiorem diem daturus, si venire ad causam dicendam vellet.*

lo stesso documento fa del termine *Africa*<sup>58</sup>: che non è detta *terra Africa*<sup>59</sup> perché ciò che il termine in questo caso definisce non è un semplice contesto geografico ma una precisa realtà istituzionale, quella della *provincia Africa* formalmente creata nel 146 a.C. La *terra Italia* – locuzione mai più attestata in documenti ufficiali dopo il 111 a.C.<sup>60</sup> – non è dunque sinonimo dell'*Italia* menzionata dalla *tabula Heracleensis*: la nuova definizione sostituirà quella più antica solo quando la penisola sarà dotata a nord di un vero confine istituzionale, in altre parole solo al momento della costituzione della provincia della Gallia Cisalpina. Ed è allora significativo, per le sue implicazioni cronologiche, che la più antica attestazione epigrafica latina della definizione ellittica *Italia* si registri nel cd. *elogium* di *Falacrinae*<sup>61</sup>, risalente agli anni della guerra sociale.

<sup>58</sup> Cfr. RS, 171.

<sup>59</sup> Locuzione per altro direttamente attestata, e già in una orazione di Cornelio Scipione Africano *maior* (*apud* Aul. Gell. IV, 18, 3 = frg. 3 M.) risalente al 187 a.C. Cfr. anche Pseud. Caes. *B. Afr.* 3, 5; 24, 3; Liv. XXIX, 23, 10; Plinius *apud* Aul. Gell. IX, 4, 7; Aul. Gell. X, 26, 6; XVI, 11, 4.

<sup>60</sup> Anche nelle fonti letterarie, se si escludono gli usi volutamente arcaizzanti e poetici (Varr. *R.R.* I, 9, 1; Varro *apud* Aul. Gell. XI, 1, 1; Aul. Gell. XVI, 19, 20; Serv. *Ad Aen.* X, 272), la formula *terra Italia* è attestata – a partire da Catone: *apud* Aul. Gell. II, 6, 7 = frg. 187 M. – solo in relazione ad eventi compresi tra l'inizio del III e il II sec. a.C.: il contesto più antico è quello della guerra pirrica (Valerius Antias *apud* Aul. Gell. III, 8, 1 = frg. 21 P.). Almeno in Livio, la formula sembrerebbe spesso desunta – Liv. XXV, 7, 4: lettera del senato al console M. Claudio Marcello; XXIX, 10, 5: profezia tratta dai libri sibillini; XXXIX, 17, 2: *senatus consultum de Bacchanalibus* (generiche invece le occorrenze di Liv. XXX, 32, 6; XXXVIII, 47, 6; XLII, 29, 1) – da documenti ufficiali dell'epoca, una circostanza che ne conferma il carattere tecnico, proprio del linguaggio giuridico-sacrale. Stupisce, in questo senso, la tarda e del tutto isolata occorrenza in Callistr. *Dig.* XLVII, 14, 3, 3: *Receptores abigeorum qua poena plecti debeant, epistula divi Traiani ita cavetur, ut extra terram Italiam decem annis relegarentur*.

<sup>61</sup> AE 2008, 473 (cfr. Coarelli 2008 e Coarelli 2009): [*Quom urbi nostrae iniusteis*] *aarmeis Italia* | [*indeixit bella impi]a et scelerata* | [*spretis legibus sancteis div]om atque *dearum* | [- - -] *Romaani* | [- - - magna quo]m *virtute* | [*Italicos vicerunt u]nicaeque pat[ri]ae*] | [*civitate donatos simul] contu[lere]* || *omnes fusseis fug[ateis hostibus laetati]* | *liberatast Italia* | [*a pereicleis magnis*] | *auctast praeda* [*congesta rerum pecorumque*] | *maxsuma quom* [*copia auri argentique*] | *hisc(e) rebus bene ac[tis in proelis multis]* | [*ex v]oto tuo tibi s[ignum merito decretum]* | [*magistr]i ipsi iub[ent in hoc loco poni]*. Una ulteriore attestazione, coeva o di poco più antica, è contenuta nell'iscrizione bilingue da Pella CIL I<sup>2</sup> 3431 (*Athenodorus Leontus f.* | *Heracleotes ex Italia, salve.* | Ἀθηνόδωρος Λέοντος | Ἡρακλεώτης τῶν ἐξ Ἰταλίας, χαίρει), databile – a giudicare dalla paleografia e dalla formula onomastica del personaggio, apparentemente un *peregrinus* – in epoca forse ancora anteriore alla concessione, nell'89 a.C. (cfr. ora Sisani 2016, 36), della cittadinanza romana agli abitanti di *Heraclea*. Si veda inoltre la testimonianza offerta nel 100 a.C. dalla *lex de provinciis praetoriis* (Delfi), b. B, l. 6 (cfr.*

In conclusione, la costituzione della Gallia Cisalpina a provincia ordinaria sembrerebbe doversi datare entro l'ultimo decennio del II sec. a.C. Resta da interrogarsi sulle motivazioni che poterono spingere Roma a modificare la forma di gestione di un territorio che per quasi due secoli, a partire dall'annessione dell'*ager Gallicus* nel 284 a.C., era stato amministrato congiuntamente al resto della penisola. Già Filippo Cassola aveva proposto di inquadrare l'istituzione della provincia nel contesto della crisi militare del 113-101 a.C., innescata dai movimenti migratori dei Cimbri e dei Teutoni<sup>62</sup>. L'ipotesi è senza dubbio da difendere, e potrebbe anzi suggerire un ulteriore e più puntuale *terminus post quem*: quello del 105 a.C., quando le misure di emergenza messe in atto dopo il disastro di Arausio dal console P. Rutilio Rufo risultarono estese genericamente all'Italia<sup>63</sup>, senza all'apparenza contemplare una distinzione tra due aree delle quali una – quella più esposta al pericolo di attacco – ormai sottoposta a regime provinciale. È invece a mio avviso probabile – ma non vi è in merito alcuna certezza<sup>64</sup> – che nel 102 a.C., al momento del passaggio in Cisalpina dei Cimbri, la provincia fosse già stata costituita: forse proprio al fine di contrastare, tramite la creazione di un assetto amministrativo decentrato a carattere stabile, tale temuta eventualità.

Se tale atto istituzionale rappresentò unicamente la risposta ad una situazione di emergenza militare, grave senza dubbio ma comunque contingente e per di più causata da fattori esterni, si intende meglio l'evidente anomalia di una provincia come quella della Gallia Cisalpina, tardivamente istituita<sup>65</sup> in un territorio da tempo assoggettato e a lungo percepito come parte integrante dell'Italia<sup>66</sup>. Sopravvissuta quasi per inerzia al felice superamento di quella crisi

RS, nr. 12, 231-270): (...) πολῖται Ῥωμαίων σύ[μμαχοί] τε ἐκ τῆς Ἰταλίας Λατῖνοι τά τε [ἐκτὸς ἔθνη], dove l'asindeto σύμμαχοι ἐκ τῆς Ἰταλίας Λατῖνοι sembra quasi compendiare il dettato della *formula togatorum*. Sulla diffusione dell'uso del termine *Italia* nell'epigrafia latina si veda ora Chioffi 2011.

<sup>62</sup> Cassola 1991, 40 (e cfr. in questo senso, pur con altra prospettiva, già Badian 1966). Sulle vicende militari di questi anni si veda per tutti Rossi 1980, 199-213.

<sup>63</sup> Gran. Licin. XXXIII, 25-27: *Rutilius consul, collega Ma<I>li, solus super<erat>re<I> publicae. itaque cum metus adventa<n>tium Cimbrorum totam quateret civitatem, ius iurandum a iunioribus exegit, ne quis extra Italiam quoquam proficisceretur. missique per omnes oras Italiae a<I>que portus, qui praedicerent, ne ulli minorem XXXV annorum in navem <reciperent>*.

<sup>64</sup> Cfr. Cassola 1991, 38.

<sup>65</sup> Si tratta, in ordine di tempo, della nona provincia istituita da Roma: cfr. Polverini 2010, 117.

<sup>66</sup> Si vedano le opportune riflessioni di Polverini 2010, 117-119 (pur nell'ipotesi che l'istituzione della provincia risalga agli anni Ottanta del I sec. a.C.).

che ne aveva indotto la nascita, la provincia dovette vedere in parte rinnovata la propria funzionalità grazie alla rivoluzione amministrativa degli anni 90-89 a.C., quando la *lex Iulia* e la *lex Pompeia* acuirono la distanza tra l'area centro-meridionale della penisola, ormai pienamente integrata nella *civitas Romana*, e quella settentrionale, ora in gran parte sottoposta (in special modo la Traspadana) al regime dello *ius Latii*<sup>67</sup>. La provincia della Gallia Cisalpina ebbe in ogni caso vita assai breve, appena una sessantina d'anni: già pesantemente ridefinita nei suoi limiti territoriali da Silla e snaturata dalla generalizzata concessione della cittadinanza romana ai suoi abitanti nel 48 a.C.<sup>68</sup>, la sua rapida soppressione nel 42/41 a.C.<sup>69</sup> ne conferma, in ultima analisi, il carattere in certo modo contingente e transitorio.

simone.sisani@unimc.it

#### Bibliografia

- Badian 1966: E. Badian, *Notes on Provincia Gallia in the late Republic*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à André Piganiol*, éd. par R. Chevallier, Paris, II, 901-918.
- Badian 1968: E. Badian, *Roman imperialism in the late republic*, Ithaca<sup>2</sup>.
- Berti 1987: N. Berti, *Il Rubicone, confine religioso e politico, e l'inizio della guerra civile tra Cesare e Pompeo*, in *Il confine nel mondo classico*, a cura di M. Sordi, Milano, 212-233.
- Bispham 2007: E. Bispham, *From Asculum to Actium. The municipalization of Italy from the Social War to Augustus*, Oxford.
- Brunt 1987: P.A. Brunt, *Italian manpower 225 B.C. - A.D. 14*, Oxford<sup>2</sup>.
- Cairo 2012: G. Cairo, *Gli strumenti giuridici della presenza romana in Cisalpina tra il I sec. a.C. e l'inizio del principato*, «Historika» 2, 33-54.
- Cassola 1991: F. Cassola, *La colonizzazione romana della Traspadana*, in *Die Stadt in Oberitalien und in den nordwestlichen Provinzen des römischen Reiches*, hrsg. von W. Eck - H. Galsterer, Mainz am Rhein, 17-44.
- Catalano 1978: P. Catalano, *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II/16.1*, Berlin, 440-553.
- Chioffi 2011: L. Chioffi, *Italia in epigrafi di età romana*, in *I due Risorgimenti. La co-*

<sup>67</sup> Cfr. Luraschi 1979, 139-214.

<sup>68</sup> Sul provvedimento, e per la sua corretta datazione, si veda ora Sisani 2016, 47-52.

<sup>69</sup> Cfr. Laffi 2001b, 217-219.

### *Il significato del termine Italia*

*struzione dell'identità nazionale*, Napoli, 55-60.

- Coarelli 2008: F. Coarelli, *Un'iscrizione onoraria da Falacrinae (Cittareale) relativa alla guerra sociale*, in *Epigrafia 2006. Atti della XIV<sup>e</sup> Rencontre sur l'Épigraphie in onore di Silvio Panciera*, a cura di M.L. Caldelli et al., Roma, 79-86.
- Coarelli 2009: F. Coarelli, *La "pietra di Cittareale"*, in *Falacrinae. Le origini di Vespasiano*, a cura di R. Cascino - V. Gasparini, Roma, 19-22.
- Degrassi 1954: A. Degrassi, *Il confine nord-orientale dell'Italia romana. Ricerche storico-topografiche*, Bern.
- Detlefsen 1886: D. Detlefsen, *Das Pomerium Roms und die Grenzen Italiens*, «Hermes» 21, 497-562.
- Galsterer 1976: H. Galsterer, *Herrschaft und Verwaltung im republikanischen Italien*, München.
- Giardina 1997: A. Giardina, *Il pomerio di Roma e i limiti dell'Italia*, in *L'Italia romana. Storie di una identità incompiuta*, Roma-Bari, 117-138 (= *Alla signorina. Mélanges offerts à Noëlle de La Blanchardière*, Rome 1995, 123-140).
- Hardy 1924: E.G. Hardy, *The Transpadane question and the alien act of 65 or 64 B.C.*, in *Some problems of Roman history. Ten essays bearing on the administrative and legislative work of Julius Caesar*, Oxford, 43-67 (= «JRS» 6, 1916, 63-82).
- Ilari 1974: V. Ilari, *Gli Italici nelle strutture militari romane*, Milano.
- Kelly 2006: G.P. Kelly, *A history of exile in the Roman Republic*, Cambridge.
- Laffi 2001a: U. Laffi, *L'amministrazione di Aquileia nell'età romana*, in *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, 143-171 (= *Aquileia e Roma. Atti della XVII Settimana di studi Aquileiesi*, Udine 1987, 39-62).
- Laffi 2001b: U. Laffi, *La provincia della Gallia Cisalpina*, in *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, 209-235 (= «Athenaeum» 80, 1992, 5-23).
- Lasserre 1967: F. Lasserre, *Strabon, Géographie. Livres V et VI*, Paris.
- Letta 1984: C. Letta, *L'"Italia dei mores Romani" nelle Origines di Catone*, «Athenaeum» 62, 3-30.
- Lo Cascio 2001: E. Lo Cascio, *Il census a Roma e la sua evoluzione dall'età "serviana" alla prima età imperiale*, «MEFRA» 113, 565-603.
- LTUR: Lexicon Topographicum Urbis Romae*, Roma 1993-2000.
- Luraschi 1978: G. Luraschi, *Sulle 'leges de civitate' (Iulia, Calpurnia, Plautia Papiria)*, «SDHI» 44, 321-370.
- Luraschi 1979: G. Luraschi, *Foedus, ius Latii, civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana*, Padova.
- Luzzatto 1985: G.I. Luzzatto, *Roma e le province. I. Organizzazione, economia, società*, Bologna.
- Massa 1996: G. Massa, *La formazione del concetto d'Italia. Tradizioni politiche e storio-grafiche nell'età precedente la "rivoluzione romana"*, Como.
- Mazzarino 1965/66: S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico*, Roma-Bari.
- MRR*: T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic*, New York 1951-86.
- Paci 2008: G. Paci, *Il cippo di Terenzio Varrone Lucullo (82-81 o 75-74 a.C.)*, in *Ricer-*

Simone Sisani

*che di storia e di epigrafia romana delle Marche*, Tivoli, 301-308 (= *Fano romana*, Fano 1992, 59-62).

Paci 2010: G. Paci, *Le tribù romane nella regio V e nella parte adriatica della regio VI*, in *Le tribù romane*, a cura di M. Silvestrini, Bari, 15-20.

Polverini 2010: L. Polverini, *L'estensione del nome Italia fino alle Alpi e la provincia Gallia Cisalpina*, «GeoAnt» 19, 115-121.

Rossi 1980: R.F. Rossi, *Dai Gracchi a Silla*, Bologna.

RS: *Roman Statutes*, ed. by M.H. Crawford, London 1996.

Sisani 2007: S. Sisani, *Fenomenologia della conquista. La romanizzazione dell'Umbria tra il IV sec. a.C. e la guerra sociale*, Roma.

Sisani 2014: S. Sisani, *Qua aratrum ductum est. La colonizzazione romana come chiave interpretativa della Roma delle origini*, in *Roman republican colonization: new perspectives from archaeology and ancient history*, ed. by T.D. Stek - J. Pelgrom, Roma, 357-404.

Sisani 2015: S. Sisani, *L'ager publicus in età graccana (133-111 a.C.). Una rilettura testuale, storica e giuridica della lex agraria epigrafica*, Roma.

Sisani 2016: S. Sisani, *Le istituzioni municipali: legislazione e prassi tra il I secolo a.C. e l'età flavia*, in *L'Italia dei Flavi*, a cura di L. Capogrossi Colognesi et al., Roma, 9-55.

Sordi 1987: M. Sordi, *Silla e lo "ius pomerii proferendi"*, in *Il confine nel mondo classico*, a cura di M. Sordi, Milano, 200-211.

Thomas 1996: Y. Thomas, "Origine" et "commune patrie". *Étude de droit public romain (89 av. J.-C. - 212 ap. J.-C.)*, Rome.

Tibiletti 1978: G. Tibiletti, *Ravenna "populus foederatus" e le zone della Cisalpina rese "latine" nell'89 a.C.*, in *Storie locali dell'Italia romana*, Pavia, 287-293 (= «StRomagn» 24, 1973, 25-31).

### Abstract

A partire dall'analisi del significato giuridico del termine *Italia* nella *tabula Heracleensis*, vengono sviluppati nuovi argomenti a sostegno della cronologia pre-sillana della provincia della Gallia Cisalpina, la cui istituzione può essere fatta risalire agli anni finali del II sec. a.C., nel contesto della crisi militare innescata dai movimenti migratori dei Cimbri e dei Teutoni.

Starting from the analysis of the legal meaning of the term *Italia* in the *tabula Heracleensis*, the author develops new arguments in support of a pre-Sullan chronology for the province of Cisalpine Gaul, whose establishment can be traced back to the final years of the second century B.C., in the context of the military crisis triggered by the migration of the Cimbri and the Teutones.